

Allegato " A "
 al rep. n.
 30141/17419

Statuto dell'associazione TumbTumb

I Costituzione, denominazione e sede

Art. 1 - E' costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'Associazione denominata "TumbTumb".

Art.2 - L'associazione nasce per libera iniziativa di un gruppo di privati cittadini, con durata illimitata.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in via Benedetto Marcello 22. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altra località.

Il Oggetto sociale

Art. 4 - L'Associazione opera senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalla Legge 383/2000, nonché del presente Statuto. L'Associazione persegue scopi d'utilità sociale ed è basata su principi democratici di uguaglianza degli associati, solidali, antirazzisti, apartitici, aconfessionali e non violenti.

Art. 5- Scopo generale dell'Associazione è la promozione di attività di studio, di approfondimento e di divulgazione sui fenomeni di trasformazione culturale, sociale e urbana delle città e delle loro periferie.

L'associazione si propone i seguenti fini:

- a) Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso la realizzazione di attività culturali e editoriali;
- b) Promuovere, stimolare, ideare e produrre iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio sociale, culturale e artistico nelle sue molteplici manifestazioni urbane e suburbane;
- b) Ideare, svolgere e/o promuovere seminari, spettacoli, performance, festival, mostre, rassegne, incontri e dibattiti di carattere sociale e culturale dove i luoghi della città e gli abitanti ne siano co-produttori;
- c) Promuovere la divulgazione della cultura e delle arti come strumento di ricerca e riflessione sul presente e il futuro della vita urbana, con una particolare attenzione alle diverse componenti sociali e culturali delle città;
- g) promuovere e realizzare attività didattiche inerenti i temi dell'associazione, con l'eventuale istituzione di borse, premi e concorsi;
- e) ideare, svolgere e/o promuovere iniziative volte a valorizzare un approccio di cooperazione europea e internazionale;
- f) promuovere un approccio interdisciplinare della conoscenza, valorizzandone i metodi non formali e informali

Art.6- L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. L'Associazione inoltre potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 7 - E' escluso l'esercizio di ogni attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

[Handwritten signatures and initials]

Art.8 A tal fine l'Associazione potrà operare mediante:

- a) le prestazioni degli associati che operano con le proprie competenze e professionalità
- b) le collaborazioni di esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione
- c) la realizzazione di progetti in autonomia, o aderendo a progetti di altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, purché in armonia finalità dell'Associazione.

III Soci

Art. 9 – Potranno essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri che ne condividono gli scopi e gli ideali. Possono inoltre farne parte Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, circoli, cooperative, comitati aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell'associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le disposizioni previste dal presente Statuto e da ogni altra disposizione. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

I soci saranno classificati secondo le seguenti categorie:

a) Soci Fondatori

Sono tali coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato nell'atto costitutivo.

b) Soci Ordinari

Sono tali coloro che, interessati all'attività dell'Associazione, hanno fatto domanda di ammissione, accolta dal Consiglio Direttivo, il quale può accogliere o respingere la domanda, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

c) Soci Sostenitori

Sono tali coloro che contribuiscono con mezzi, sia morali sia materiali, al perseguimento degli scopi sociali dell'associazione.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 10 – Acquisto e perdita della qualità di socio:

- a) Agli aspiranti soci viene richiesta la presentazione di una domanda formale e scritta al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di deliberarne l'ammissione a maggioranza, entro 30 gg.
- b) Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
- c) La qualifica è valida previo pagamento della quota sociale annua e accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.
- c) La qualifica di socio decade automaticamente alla fine dell'anno d'iscrizione.
- d) La qualifica di socio si perde:
 - per morte o recesso della persona fisica;
 - per scioglimento/messa in liquidazione nel caso la qualifica di socio sia in possesso di una persona non fisica;
 - per mancato pagamento delle quote suddette entro il 31 marzo, nonostante invito a provvedere, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
 - per delibera all'unanimità meno uno del Consiglio Direttivo, nel caso il Socio abbia tenuto un comportamento assolutamente incompatibile con gli scopi associativi.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Art. 11 - La quota sociale annua per i Soci è proposta di anno in anno dal Consiglio Direttivo, discussa e approvata dall'Assemblea dei Soci in occasione della prima Assemblea Ordinaria dell'anno. La quota sociale annua rappresenta un versamento annuo obbligatorio a sostegno del sodalizio, non costituisce pertanto un titolo di proprietà o partecipazione a proventi, né è trasmissibile, rimborsabile o rivalutabile. Non può essere ceduta o trasmessa a terzi.

Art.12 - I soci hanno diritto di:

- a) riunirsi e partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto attivo e passivo, se in regola con il pagamento della quota sociale annua. Tra di essi vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo.
- b) I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in sede di Assemblea dei Soci mediante delega scritta ad un altro Socio dell'Associazione; non sono previste più di due deleghe per rappresentante.

Art. 13 - Tutte le funzioni inerenti le cariche associative sono svolte a titolo volontario e onorifico. Per queste funzioni ai Soci può essere corrisposto un rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'Associazione, fino a un tetto massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

IV ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 14 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 fino a 5 membri, di cui il Presidente

Art.15 – L'Assemblea dei Soci

- a) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione
- b) L'Assemblea è costituita dai Soci Effettivi con potere di voto attivo e passivo
- c) L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie:
 - L'Assemblea Ordinaria:
 - discute e approva l'attività e il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente, illustrati dal Consiglio Direttivo;
 - discute e delibera in linea generale sull'attività e sul bilancio preventivo per l'anno in corso, proposti dal Consiglio Direttivo;
 - discute e approva la relazione dell'attività sociale dell'anno precedente e il progetto di attività dell'anno in corso, illustrati e proposti dal Consiglio Direttivo;
 - discute e stabilisce l'ammontare delle quote a carico dei Soci, proposti dal Consiglio Direttivo;
 - discutere e deliberare eventuali modifiche al Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo,
 - in tale sede provvede inoltre, quando necessario, all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo..
 - L'Assemblea è Straordinaria quando delibera le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione stessa; Ordinaria in tutti gli altri casi.
- d) Convocazione e Quorum
 - L'Assemblea Ordinaria dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile e almeno una volta l'anno. Viene inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare, da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo o da parte di oltre un terzo dei Soci iscritti aventi diritto di voto.
 - L'Assemblea Straordinaria viene inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare, da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo o da parte di oltre un terzo dei Soci iscritti aventi diritto di voto.
 - Sono convocate a mezzo affissione in sede e/o e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
 - Possono essere convocate con la stessa comunicazione in seconda convocazione, con indicazione dello stesso giorno, ad almeno un'ora di distanza dalla prima convocazione, sempre con indicazione sommaria dell'ordine del giorno.

3



Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including "Claudio Le net", "M. Carlo", and "Dan".

- In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza del cinquanta per cento dei Soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei Soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
 - In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti.
- e) Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
- f) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza viene nominato dall'Assemblea un Vicario tra i Soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. I Soci costituenti l'Assemblea hanno diritto di consultare il verbale.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 fino a 5 membri di cui il Presidente.
- b) A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque membri.
- c) I Consiglieri rimangono in carica tre anni e poi possono essere rieletti.
- d) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri, gli altri membri provvedono alla sostituzione che deve essere ratificata in occasione della prima successiva assemblea. Il consigliere così nominato resta in carica solo fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.
- e) Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
- f) Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.
- g) Convocazioni e riunioni
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
 - E' convocato tramite affissione in sede e/o email con preavviso di quindici giorni ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri
 - Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
- h) Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, a firma del Presidente. Rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- i) Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà appoggiarsi anche ai non soci.

Art. 17 – Presidente

- a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rimane in carica per tre anni. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
- b) In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da uno dei Consiglieri del Direttivo.
- c) Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
- d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art 20 - Collegio dei revisori

- a) La gestione dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, nel caso l'Associazione ritenga opportuno eleggerlo
- b) Il Consiglio è costituito da uno o tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci e non rieleggibile
- c) I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione annuale, potranno verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 22 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

V PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 23 - Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità;
- beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito;
- i beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci aventi diritto di voto.

Art. 24 – Le entrate dell'associazione per lo svolgimento delle proprie attività sono:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati

Art. 25 – Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Annualmente il Consiglio Direttivo deve redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne

visione. Parte integrante del bilancio è la relazione dei revisori dei conti, se nominati. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 26 - E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 27 - Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. L'eventuale patrimonio attivo risultante dalla liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Elvira Lenzi
Elvira Lenzi

6



Copia conforme
all'originale.
Milano 25 febbraio 2016

Carlo

